



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2024

N. 961

Data 12/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO, CONFERMA E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI – PERSONALE DELL'AREA SANITÀ. (DIRIGENTI MEDICI, SANITARI, VETERINARI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE).

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO, CONFERMA E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI – PERSONALE DELL'AREA SANITÀ. (DIRIGENTI MEDICI, SANITARI, VETERINARI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE).

“Preso atto della relazione del Dirigente proponente, nelle sue qualità e funzioni di Direttore ad interim della UOC Dinamiche del Personale, che qui si riporta integralmente”.

Premesso che:

- l'Atto Aziendale attualmente vigente, di cui alla deliberazione n. 220 del 02.03.2018, risulta debitamente validato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 159 del 21.03.2018;
- l'Atto Aziendale in richiamo, di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 502/1992 disciplina, tra l'altro, l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura dei compiti, comprese per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario Aziendale, rinviando ai regolamenti attuativi per la disciplina di dettaglio;
- con precedenti deliberazioni n. 167 del 03.03.2014, n. 169 del 03.03.2014 e n. 1266 del 30.07.2021, l'ASL Pescara ha provveduto ad approvare il vigente Regolamento Aziendale per l'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area Sanità, quale strumento operativo per l'applicazione ed il funzionamento dei principi e vincoli sanciti nell'Atto di Autonomia Aziendale all'epoca vigente;
- il sopravvenuto CCNL dell'Area Sanità del 23.01.2024 ha dettato la nuova disciplina pattizia relativa al Sistema degli incarichi dirigenziali applicabile dall'anno 2024;

Ritenuto:

- per quanto sopra, necessario ed urgente, modificare il vigente Regolamento Aziendale di cui in premessa, in recepimento degli adeguamenti normativi intervenuti successivamente alla sua adozione, e dunque consentire all'ASL Pescara di procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei nuovi principi stabiliti sia a livello nazionale sia a livello contrattuale;

Visto e condiviso:

- il contenuto della proposta di Regolamento Aziendale in materia di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali – personale dell'Area Sanità. (Dirigenti Medici, Sanitari, Veterinari e delle Professioni Sanitarie), e ritenuto di allegarne il documento al presente atto per le valutazioni di competenza della Direzione Generale;

Considerato che:

- il CCNL Area Sanità del 23.01.2024 e, nello specifico, l'articolo 6, comma 3, lettera e), prevede che i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali - secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, nonché i criteri e le procedure per il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali - siano oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali da avviarsi con le modalità previste per l'informazione;

- in data 27 maggio 2024 l'allegata proposta di Regolamento è stata trasmessa alle Organizzazioni Sindacali di competenza ai fini della prescritta informazione e che l'incontro di confronto con le Organizzazioni Sindacali si è tenuto in data 04 giugno 2024;

- la revisione dei regolamenti aziendali vigenti, in materia di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali, si impone come necessaria convergenza dei medesimi alle intervenute modifiche legislative e contrattuali di livello nazionale di cui si è dianzi riferito;

Tenuto conto di quanto dianzi rappresentato si rimette l'argomento al Direttore Generale per le determinazioni consequenziali.

Acquisto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241, e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza.

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

- *Direttore proponente nella sua qualità di Direttore ad interim della UOC Dinamiche del Personale.*

Acquisiti il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo.

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti ed approvati;

A) DI APPROVARE l'allegato "Regolamento in materia di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali – personale dell'Area Sanità. (Dirigenti Medici, Sanitari, Veterinari e delle Professioni Sanitarie)", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

B) DI DARE ATTO:

- che il testo del Regolamento approvato al precedente punto sub A) è stato oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali, giusta documentazione in atti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL Area Sanità del 23.01.2024 e, nello specifico, dell'articolo 6 - comma 3, lettera e), testo vigente;

- che il Regolamento come sopra approvato entra in vigore dalla data di adozione del presente provvedimento e, contestualmente, viene disapplicato il precedente Regolamento Aziendale adottato con deliberazioni del Direttore Generale ASL Pescara n. 167 dell'03.03.2014, n. 169 dell'03.03.2014 e n. 1266 del 30.07.2021;
 - che dall'adozione del presente provvedimento non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico dell'Azienda;
- C) DI DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente provvedimento all'UOC Dinamiche del Personale ed alla UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato per gli adempimenti di competenza;
- D) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo;
- E) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'albo pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 69/2009, nonché tra gli "Atti Generali" dell'Area Amministrazione Trasparente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013, e nella sezione "Documenti Aziendali" dell'Area Interna del sito istituzionale aziendale www.asl.pe.it.



www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE di PESCARA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO, CONFERMA E REVOCA INCARICHI DIRIGENZIALI

AREA SANITA' (DIRIGENTI MEDICI, SANITARI, VETERINARI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE)

ART. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali dei Dirigenti dell'Area Sanità. Le norme in esso contenute s'intendono indistintamente applicabili ai dirigenti: medici; sanitari; veterinari e delle professioni sanitarie con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o tempo determinato, purché in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro.
2. Nel rispetto delle disposizioni del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 e, nello specifico, dell'articolo 6 - comma 3 - lettera e), il presente Regolamento viene adottato previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.
3. La Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale è collocata in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. Permane una differenziazione dei gradi di responsabilità professionali e gestionali attraverso il conferimento di incarichi, il vincolo del perseguimento di determinati obiettivi e la verifica del grado di raggiungimento del risultato, con conseguente differenziazione di funzioni e trattamento economico.
4. L'affidamento degli incarichi è sempre a termine ed è oggetto degli articoli 15, comma 4, e 15-ter, del D.Lgs 502/1992, dell'art. 4 del D.L. 13.09.2012 n. 158 convertito in Legge 8.11.2012 n. 229 e della disciplina regionale conseguente.
5. Il decreto D.Lgs 502/1992 richiama e dichiara applicabile anche alla dirigenza sanitaria il D.Lgs 165/2001, nel testo vigente e con particolare riferimento alle modifiche introdotte con il D.Lgs 150/2009, ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e del passaggio a funzioni dirigenziali diverse.
6. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del Codice Civile.
7. In relazione agli incarichi di Direzione di Dipartimento o di Coordinamento Macro-area si rende applicabile il presente Regolamento limitatamente alla disciplina prevista per le strutture complesse, ove non in contrasto con la normativa applicabile in materia e con la specifica regolamentazione interna vigente cui si fa espresso rinvio.
8. Per brevità, a seguire, il riferimento all'incarico di Coordinamento di Macro-area può essere espresso anche con il solo termine di Coordinamento. Ogni riferimento al Dipartimento ovvero al Direttore di Dipartimento contenuto nel presente Regolamento deve essere inteso come riferimento anche al Coordinamento di Macro-area (Coordinamento) ovvero al Coordinatore di macro-area.
9. In tutti i casi di vacanza della posizione di direzione di Dipartimento o di Macroarea o di Area Distrettuale le proposte di spettanza per il conferimento incarichi pervengono dal Direttore Sanitario Aziendale.
10. Laddove ne ricorrano i presupposti a monte delle procedure di conferimento incarico di struttura complessa si pongono le procedure di ricollocazione dei dirigenti già titolari di incarico la cui struttura non è più prevista negli assetti aziendali vigenti, con specifico richiamo alle Direttive Regionali a tal uopo emanate.

ART. 2 – Tipologie di incarichi

1. Gli incarichi dirigenziali fanno riferimento a due diverse tipologie di attività, quella professionale e quella gestionale, fatti salvi i possibili passaggi fra di esse nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente.
2. Gli incarichi professionali si distinguono in: professionale di altissima professionalità, professionale di alta specializzazione, professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, incarico

professionale iniziale che corrisponde all'ex incarico professionale di base, mentre quelli gestionali si distinguono per il riferimento a strutture complesse, strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, strutture semplici articolazioni interne di strutture complesse.

3. Vengono pertanto individuate sette tipologie di incarichi, come anche riportato all'articolo 22, del CCNL Area Sanità 23/01/2024.
 - Incarichi di direzione di struttura complessa di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo I, lettera a) CCNL 23/01/2024;
 - Incarichi di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale quale articolazione interna del dipartimento o del distretto di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo I, lettera b) CCNL 23/01/2024;
 - Incarichi di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo I, lettera c) CCNL 23/01/2024;
 - Incarichi professionali di altissima professionalità di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera a) CCNL 23/01/2024;
 - Incarichi professionali di alta specializzazione di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera b) CCNL 23/01/2024;
 - Incarichi professionali di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera c) CCNL 23/01/2024;
 - Incarichi professionali di base di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera d) CCNL 23/01/2024.
4. Le procedure per la determinazione della graduazione delle suddette funzioni dirigenziali sono disciplinate da apposito Regolamento Aziendale.
5. Con separata deliberazione del Direttore Generale viene approvata la graduazione degli incarichi dirigenziali con pedissequa pubblicazione sul sito aziendale www.asl.pe.it in Home Page | Amministrazione Trasparente | Personale.
6. Con le medesime modalità di cui al comma che precede vengono approvate e pubblicate eventuali revisioni della graduazione.

ART. 3 – Incarichi di struttura complessa

1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo I, lettera a) CCNL 23/01/2024 sono affidati dal Direttore Generale con le procedure previste dal DPR 484/1997 e dalla disciplina regionale, nel limite del numero stabilito nell'Atto aziendale, nel rispetto della legislazione vigente in materia ed in particolare del D.Lgs 502/1992 come da ultimo novellato dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012 n. 158 convertito in Legge 8.11.2012 n. 229, cui si fa espresso rinvio.
2. Si considerano strutture complesse quelle individuate come tali, anche in termini di unità operative complesse, dall'Atto Aziendale emanato ai sensi del D.Lgs 229/1999, tempo per tempo vigente, ed elencate nell'organigramma aziendale allegato al predetto Atto. Tali strutture sono dotate di responsabilità ed autonomia professionale, organizzativa e gestionale rispetto alle risorse assegnate, pertanto il dirigente preposto alla direzione delle stesse è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite l'Organismo Indipendente di Valutazione,

nonché ad una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata da apposito Collegio Tecnico.

3. Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies del D.Lgs 502/1992.
4. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 3-sexies del D.Lgs 502/1992, fatto salvo il rispetto delle Direttive Regionali vigenti in materia, e con specifico richiamo alla L. R. A. n. 5 del 10.03.2008 punto 5.2.3.2., il Direttore di Area Distrettuale deve necessariamente essere un dirigente medico in considerazione delle preminenti funzioni dell'Area Distrettuale riconducibili al governo clinico della domanda ed ai servizi alla persona.
5. L'incarico di direttore di Area Distrettuale, equiparato all'incarico di struttura complessa conferibile ai sensi dell'articolo 22, comma 1, paragrafo I, lettera a) CCNL 23/01/2024, è attribuito con le procedure di cui al precedente comma 1.

ART. 4 – Incarichi di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale

1. In base a quanto previsto nell'Atto Aziendale, si considerano strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale tutte le unità operative che hanno le caratteristiche di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo I, lettera b) CCNL 23/01/2024, dotate quindi di autonomia gestionale e di responsabilità sull'impiego di risorse umane, tecniche o finanziarie ed individuate come tali nell'Organigramma allegato al medesimo Atto Aziendale. Il dirigente preposto alla direzione delle strutture semplici è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite l'Organismo Indipendente di Valutazione, nonché ad una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata da apposito Collegio Tecnico.
2. L'incarico di responsabile di struttura semplice intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal Direttore Generale, su proposta del direttore del dipartimento anche F.F., sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento.
3. L'incarico di responsabile di struttura semplice a valenza distrettuale intesa come articolazione interna di area distrettuale, è attribuito dal Direttore Generale, su proposta del direttore dell'Area Distrettuale anche F.F., sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza all'Area Distrettuale.
4. Gli incarichi di responsabile di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale possono essere conferiti ai dirigenti con cinque anni di servizio con valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico
5. Nel computo dei cinque anni di servizio, ai fini del conferimento degli incarichi rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente anche a tempo determinato, con o senza soluzione di continuità.
6. Al di fuori dell'organizzazione dipartimentale la figura del Direttore del Dipartimento o dell'Area Distrettuale è sostituita dal Coordinatore di Macroarea.
7. In assenza del titolare della direzione di Dipartimento o di Macroarea le proposte per il conferimento incarichi pervengono dal Direttore Sanitario Aziendale o delegato.

ART. 5 – Incarichi di struttura semplice

1. In base a quanto previsto nell'Atto Aziendale, si considerano strutture semplici tutte le unità operative che hanno le caratteristiche di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo I, lettera c) CCNL 23/01/2024, dotate quindi di autonomia gestionale e di responsabilità sull'impiego di risorse umane, tecniche o finanziarie ed individuate come tali nell'Atto Aziendale. Tali posizioni dirigenziali si connotano per la responsabilità ed autonomia professionale, organizzativa e gestionale rispetto alle risorse assegnate. Il dirigente preposto alla direzione di tali strutture è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite ed è assoggettato a verifica e valutazione annuale e alla scadenza dell'incarico.
2. L'incarico di responsabile di struttura semplice intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal Direttore Generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza.
3. Gli incarichi di struttura semplice possono essere attribuiti ai dirigenti con cinque anni di servizio maturati nella medesima disciplina dell'incarico da conferire e con valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico.
4. Nel computo dei cinque anni di servizio, ai fini del conferimento degli incarichi rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente anche a tempo determinato, con o senza soluzione di continuità.

ART. 6 – Incarichi di natura professionale

1. Ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio, con valutazione positiva del Collegio Tecnico, ai sensi del CCNL vigente possono essere affidati incarichi di natura professionale diversamente graduati, come di seguito riportati:
 - a1) Incarico Professionale di Altissima Professionalità a valenza dipartimentale di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera a1) CCNL 23/01/2024;
 - a2) Incarico Professionale di Altissima Professionalità quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di struttura semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale, di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera a2) CCNL 23/01/2024;
 - b) Incarico Professionale di Alta Specializzazione di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera b) CCNL 23/01/2024;
 - c) Incarico Professionale, di Consulenza, di Studio e di Ricerca, Ispettivo, di Verifica e di Controllo di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera c) CCNL 23/01/2024.
2. Nel computo dei cinque anni di servizio, ai fini del conferimento degli incarichi, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente anche a tempo determinato, con o senza soluzione di continuità, maturati nella medesima disciplina dell'incarico da conferire.
3. Gli incarichi di cui al precedente comma 1) lettera a1) e lettera a2) sono affidati con deliberazione del Direttore Generale, su proposta scritta e motivata del Direttore o Responsabile della Struttura cui l'incarico afferisce, sentito il Direttore di Dipartimento, o il Coordinatore dell'Area Distrettuale o di altra Macroarea per gli incarichi professionali a valenza dipartimentale.
4. Gli incarichi di cui al precedente comma 1) lettera b) e lettera c) sono affidati con deliberazione del Direttore Generale, su proposta scritta e motivata del Direttore o Responsabile della Struttura cui l'incarico afferisce, ai

dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico.

5. Il tipo e il numero degli incarichi sono conferibili entro i limiti individuati dal vigente CCNL, e sono definiti dalla Direzione Aziendale con deliberazione del Direttore Generale su proposta dei Direttori di struttura complessa, tenendo conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare.

ART. 7 – Incarichi di natura professionale iniziali

1. Ai dirigenti neo assunti, dopo il superamento del periodo di prova e fino al compimento dei cinque anni di servizio, deve essere conferito un incarico professionale iniziale, che corrisponde all'ex incarico professionale di base, previsto dall'art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera d) CCNL 23/01/2024.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura, con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività e sono affidati con deliberazione del Direttore Generale su proposta dei direttori o responsabili della struttura cui l'incarico afferisce.

ART. 7 bis – Incarichi di natura professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo

1. Ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico deve essere conferito un incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica, previsto dall'art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera c) CCNL 23/01/2024, senza attivazione della procedura di cui al comma 9 dell'art. 23 del suddetto CCNL.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo prevedono una prevalente responsabilità tecnico-specialistica e sono affidati con deliberazione del Direttore Generale su proposta dei direttori o responsabili della struttura cui l'incarico afferisce.

ART. 7 ter – Incarichi di natura gestionale e professionale per dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio

1. Ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio, con valutazione positiva del Collegio Tecnico, possono essere affidati incarichi di natura gestionale o professionale diversamente graduati, con l'attivazione della procedura di cui al comma 9 dell'art. 23 del CCNL vigente:
 - Incarichi di direzione di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale o Distrettuale quale articolazione interna del dipartimento o del distretto di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo I, lettera b) CCNL 23/01/2024;
 - Incarichi di direzione di Struttura Semplice quale articolazione interna di struttura complessa di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo I, lettera c) CCNL 23/01/2024;
 - Incarico Professionale di Altissima Professionalità a valenza dipartimentale di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera a1) CCNL 23/01/2024;

- Incarico Professionale di Altissima Professionalità quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di struttura semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera a2) CCNL 23/01/2024;
 - Incarico Professionale di Alta Specializzazione di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II, lett. b) CCNL 23/01/2024.
2. La partecipazione alla procedura di conferimento incarico di cui al comma 1) è consentita anche ai dirigenti già titolari di altro incarico, ivi compreso l'incarico professionale di cui al precedente articolo 7 bis.

ART. 8 – Principi per l'affidamento degli incarichi di struttura semplice e di natura professionale

1. Gli incarichi devono essere assegnati tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati nel rispetto dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 1-bis del D.Lgs 165/2001, dell'art. 23, comma 9 del vigente CCNL 23/01/2024 ed in ossequio alla direttiva 19 dicembre 2007 n. 10 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. I principi generali di cui occorre tener conto per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono quelli di seguito individuati:
 - Valutazione del Collegio Tecnico;
 - Natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - Area, disciplina o profilo di appartenenza;
 - Attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza, sia in relazione all'esperienza acquisita in precedenti incarichi, svolti anche in altre aziende o enti, nonché alle esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
 - Criterio di rotazione, ove applicabile;
 - Obiettivi raggiunti in rapporto ai programmi da realizzare, così come certificati dall'OIV a seguito di valutazione annuale della performance organizzativa e individuale.
3. Per il conferimento di altro incarico rispetto a quello posseduto, ovvero per il rinnovo dell'incarico in scadenza, è presupposto indefettibile la verifica positiva da parte del Collegio Tecnico.
4. Le procedure selettive di seguito descritte, non devono essere attivate nel caso di rinnovo degli incarichi in scadenza.

ART. 9 – Procedure e criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di struttura semplice

1. L'Azienda ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del D.Lgs 165/2001, nel testo vigente, come anche novellato dal D.Lgs 150/2009, e dell'art. 23, comma 9 del vigente CCNL 23/01/2024 procede a rendere conoscibili mediante pubblicazione sul sito istituzionale, volta per volta, gli incarichi da conferire, a raccogliere le domande degli aspiranti ed a valutare le candidature.

Procedure:

- per ogni incarico da conferire, ad eccezione degli incarichi professionali di cui agli articoli 7 e 7 bis del presente Regolamento, viene emanato un avviso interno da parte dell'Azienda nel quale deve essere specificato:

- a) il tipo di incarico da affidare e la denominazione della struttura;
- b) requisiti di accesso;
- c) area, disciplina o profilo di appartenenza;
- d) la durata dell'incarico cui si riferisce l'avviso;
- e) il termine di presentazione delle istanze che devono essere redatte in carta libera e trasmesse unicamente a mezzo pec personale;
- f) l'invito a dichiarare compiutamente ogni titolo conseguito atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende/Enti o le esperienze di studio e ricerca effettuate presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, in relazione alla tipologia dell'incarico da affidare;
- g) l'invito ad allegare un curriculum professionale, in forma di autocertificazione, che potrà contenere le dichiarazioni di cui al precedente punto sub f).

Criteri:

- per stabilire le capacità del dirigente interessato all'incarico, saranno presi in considerazione:

- a) le valutazioni riportate dal Collegio Tecnico, laddove esistenti;
 - b) i risultati raggiunti dal dirigente in relazione agli obiettivi affidati in base alle risultanze delle verifiche svolte annualmente dall'O.I.V.;
 - c) il grado di professionalità desunta dai titoli conseguiti e dal curriculum professionale allegato alla istanza.
2. Per l'individuazione dei candidati idonei il Direttore competente si basa sull'esame dei C.V. con riferimento ai seguenti elementi:
- esperienza nel settore specifico;
 - esperienza in altri settori dell'ASL o altre Aziende/Enti del comparto sanità;
 - esperienza presso soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche;
 - esperienza di direzione di strutture;
 - titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso;
 - aggiornamento professionale nel settore;
 - attività di docenza o pubblicazioni scientifiche nel settore;
 - fascicolo personale del triennio precedente relativo ai giudizi di valutazione O.I.V.
3. Il Direttore competente formula per ciascun aspirante un giudizio di idoneità/inidoneità, basato sui criteri di cui sopra, tenuto conto delle specifiche attività e funzioni nonché degli obiettivi che connotano la struttura oggetto di conferimento. I giudizi di idoneità devono essere espressi in via graduata in modo da poter formulare una graduatoria decrescente a partire dal candidato maggiormente idoneo. Completata la valutazione il Direttore competente presenta al Direttore Generale la terna dei candidati formata da coloro che, a seguito della valutazione – hanno avuto attribuito i giudizi migliori.
4. La proposta della rosa dei candidati maggiormente idonei al conferimento dell'incarico da parte del Direttore competente viene espressa attraverso un'apposita scheda denominata "Proposta Attribuzione Incarico dirigenziale di struttura" con accluse tutte le schede individuali di valutazione dei candidati istanti (Scheda Candidato), allegata al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale, la quale assume contestualmente valore di verbalizzazione della procedura espletata. La predetta verbalizzazione viene

sottoscritta dal Direttore competente e viene inoltrata, in originale o in copia conforme all'originale, al Direttore della gestione giuridica del personale dipendente per il perfezionamento degli adempimenti conseguenti. La rosa dei candidati maggiormente idonei, approvata dal Direttore Generale, resta valida per il periodo di anni uno, dalla data dell'avvenuto conferimento dell'incarico, e può essere utilizzata entro il predetto termine nel caso lo stesso incarico dirigenziale si renda nuovamente vacante.

5. In relazione alle procedure di conferimento incarichi di responsabilità delle strutture semplici a valenza dipartimentale il verbale predetto viene trasmesso unitamente ad un verbale di riunione, redatto dal Direttore competente alla selezione, dei Direttori o Direttori F.F. delle strutture complesse di afferenza al Dipartimento di pertinenza, nel quale si dà atto dell'illustrazione della procedura espletata, delle candidature pervenute e dei giudizi di idoneità/inidoneità, nonché del parere espresso dai direttori intervenuti alla riunione in merito alla rosa dei candidati ritenuti maggiormente idonei.
6. L'eventuale esclusione dei candidati istanti deve essere vagliata con il Direttore della gestione giuridica del personale che provvede ad elaborare la nota motivata da trasmettere a ciascun interessato.
7. Al fine di garantire idonea diffusione al bando, lo stesso viene pubblicato integralmente sul sito istituzionale per un periodo di norma non inferiore a quindici giorni consecutivi. Periodi inferiori a giorni quindici, e comunque non inferiori a sette giorni, possono essere previsti per motivi di urgenza solo nel caso di trasmissione diretta dell'invito a tutti i potenziali candidati, in via integrativa rispetto alla pubblicazione di cui si è detto dianzi. Le valutazioni in merito all'urgenza sono di competenza della direzione aziendale e non necessitano di motivazione.
8. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare la procedura bandita in relazione a ragioni organizzativo-funzionali, ad intervenute nuove disposizioni di legge, o per ulteriori comprovate ragioni di pubblico interesse.

ART. 10 – Procedure e criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di natura professionale

1. L'Azienda ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del D.Lgs 165/2001, nel testo vigente, come anche novellato dal D.Lgs 150/2009, e dell'art. 23, comma 9 del vigente CCNL 23/01/2024 procede a rendere conoscibili mediante pubblicazione sul sito istituzionale, volta per volta, gli incarichi da conferire, a raccogliere le domande degli aspiranti ed a valutare le candidature.
2. L'impulso per l'avvio della procedura deriva dalla proposta del Direttore di struttura. Laddove la proposta del responsabile di struttura interessi specifiche funzioni non delineate nell'Atto Aziendale la stessa deve contenere una motivazione utile ai fini della eventuale validazione ed attivazione dell'incarico da parte della Direzione Generale, evidenziandone il valore aggiunto per l'unità operativa ed in definitiva per l'Azienda.

Procedure:

- per ogni incarico professionale da affidare viene emanato un avviso interno da parte dell'Azienda, in analogia a quanto previsto per le strutture semplici, nel quale deve essere specificato:

- a) il tipo di incarico da affidare;
- b) requisiti di accesso;
- c) la descrizione dell'incarico e gli ambiti di professionalità richiesti;
- d) il profilo dirigenziale richiesto;
- e) la durata dell'incarico cui si riferisce l'avviso;

- f) specifica del livello di professionalità relativamente all'incarico proposto;
- g) il termine di presentazione delle istanze che devono essere redatte in carta libera;
- h) l'invito a dichiarare compiutamente ogni titolo conseguito atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende/enti o le esperienze di studio e ricerca effettuate presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, in relazione alla tipologia dell'incarico da affidare;
- i) l'invito ad allegare un curriculum professionale, in forma di autocertificazione, che potrà contenere le dichiarazioni di cui al precedente punto sub h).

Criteri:

- per stabilire l'idoneità del dirigente interessato all'incarico, saranno presi in considerazione:

- a) la valutazione riportata dal Collegio Tecnico, laddove esistente;
- b) il grado di professionalità desunta dai titoli conseguiti e dal curriculum professionale allegato alla istanza.

3. Il Direttore competente formula per ciascun aspirante un giudizio di idoneità/inidoneità basato sui criteri di cui sopra tenuto conto delle specifiche attività e funzioni che connotano l'incarico oggetto di conferimento. I giudizi di idoneità devono essere espressi in via graduata in modo da poter formulare una graduatoria decrescente a partire dal candidato maggiormente idoneo.
4. Per l'individuazione del candidato idoneo il Direttore competente si basa sull'esame dei C.V. con riferimento ai seguenti elementi:
 - esperienza nel settore specifico;
 - esperienza in altri settori dell'ASL o altre Aziende/Enti del comparto sanità;
 - esperienza presso soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche;
 - titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso;
 - aggiornamento professionale nel settore;
 - livello di conoscenze specialistiche nel settore;
 - attività di docenza o pubblicazioni scientifiche nel settore.
5. La proposta del candidato maggiormente idoneo al conferimento dell'incarico da parte del Direttore competente viene espressa attraverso un'apposita scheda denominata "Proposta Attribuzione Incarico dirigenziale professionale" con accluse tutte le schede individuali di valutazione dei candidati istanti (Scheda Candidato), allegata al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale, la quale assume contestualmente valore di verbalizzazione della procedura espletata. La predetta verbalizzazione deve indicare, oltre al nominativo proposto, l'intera graduatoria idonei, e, sottoscritta dal Direttore competente, viene inoltrata, in originale o in copia conforme all'originale, al Direttore della gestione giuridica del personale dipendente per il perfezionamento degli adempimenti conseguenti. La graduatoria dei candidati idonei, approvata dal Direttore Generale, resta valida per il periodo di anni uno dalla data dell'avvenuto conferimento dell'incarico e può essere utilizzata entro il predetto termine nel caso lo stesso incarico dirigenziale si renda nuovamente vacante.
6. Con esclusivo riferimento alle procedure di conferimento incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale il verbale di comparazione viene trasmesso unitamente ad un verbale, redatto dal Direttore di

Dipartimento/Coordinamento di pertinenza, nel quale si prende atto della procedura espletata, delle candidature pervenute e dei giudizi di idoneità/inidoneità, nonché si esprime parere in merito alla rosa dei candidati ritenuti maggiormente idonei.

7. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare la procedura bandita in relazione a ragioni organizzativo-funzionali, ad intervenute nuove disposizioni di legge, o per ulteriori comprovate ragioni di pubblico interesse.

ART. 11 – Affidamento di incarico diverso a seguito di ristrutturazione aziendale

1. Nel caso in cui l'Azienda, prima della naturale scadenza dell'incarico ed a seguito di ristrutturazione aziendale, intenda conferire al dirigente altro incarico dirigenziale rispetto a quello in atto goduto, attribuisce al dirigente stesso un altro incarico di pari valore economico. In tal caso si prescinde dall'indizione di avviso e, nel caso di ricollocazione su corrispondente struttura complessa, viene sentito il Direttore Sanitario Aziendale, mentre nel caso di più candidati da ricollocare si procede nel rispetto delle Direttive Regionali vigenti in materia di mobilità interna del personale a seguito di processi di ristrutturazione. Nel caso di attribuzione incarichi di struttura semplice e/o natura professionale viene sentito il Direttore / Dirigente responsabile della struttura di destinazione del dirigente da ricollocare.

ART. 12– Contratto individuale di lavoro per lo svolgimento dell'incarico conferito

1. Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione del contratto individuale d'incarico, il quale integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 15 del CCNL.
Il contratto individuale d'incarico, definisce tutti gli aspetti connessi all'incarico con le indicazioni di cui all'art. 23, comma 12) del CCNL 23/01/2024.
2. La mancata sottoscrizione del contratto individuale d'incarico da parte del dirigente entro 30 giorni dalla convocazione, comporta la revoca dell'individuazione e dunque la decadenza dal diritto al conferimento del medesimo incarico. Qualora la mancata sottoscrizione risulti immotivata, la conseguente decadenza sopra comminata avrà rilievo in eventuali successive selezioni per conferimento di incarichi.
3. Il dirigente, con l'esclusione di coloro che hanno stipulato il contratto individuale per un incarico di struttura complessa, che dovesse vedersi modificare anche uno solo degli aspetti del contratto nel corso del rapporto di lavoro, ha diritto ad essere preventivamente informato ed invitato ad esprimere chiaramente il relativo assenso attraverso la sottoscrizione del correlato nuovo contratto di conferimento incarico entro il termine massimo di trenta giorni.
4. In assenza della sottoscrizione del contratto non potrà essere erogato il trattamento economico correlato all'incarico (retribuzione di posizione).
5. Il dirigente, con la sottoscrizione del contratto di conferimento incarico, si insedia nella posizione dirigenziale e nella funzione oggetto di incarico con decorrenza stabilita nel contratto medesimo, assumendo il dovere di svolgere tutte le funzioni correlate alla posizione conferita e di conseguire gli obiettivi assegnati nel contratto oltre agli obiettivi specifici annuali assegnati nell'ambito del processo di negoziazione correlata alla retribuzione di risultato ovvero di negoziazione di budget.

ART. 13 – Integrazione del contratto individuale di lavoro per i neo assunti

1. Ai dirigenti neo assunti, decorso il periodo di prova, deve essere richiesto l'assenso per integrare il contratto individuale con le specificazioni concernenti l'incarico professionale che l'Azienda intende affidare; tale incarico deve essere ricompreso tra quelli di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

ART. 14 – Durata degli incarichi

1. Gli incarichi dirigenziali oggetto del presente Regolamento, hanno la seguente durata:
 - gli incarichi di struttura complessa sono conferiti per la durata da 5 a 7 anni;
 - gli incarichi di struttura semplice sono conferiti per la durata da 5 a 7 anni;
 - gli incarichi dirigenziali di natura professionale di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera a) e lettera b) CCNL 23/01/2024 sono conferiti per la durata da 5 a 7 anni;
 - gli incarichi riferiti alla lettera d) di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II, CCNL 23/01/2024, hanno la durata di anni 5.
2. Gli incarichi sono rinnovabili qualora risulti positiva la valutazione di fine incarico del Collegio Tecnico.
3. Gli incarichi professionali di cui all'articolo 22, comma 1, paragrafo II, lettera c) e lettera d) CCNL 23/01/2024 sono rinnovabili anche in caso di valutazione negativa del Collegio Tecnico.
4. Per i dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato, fermo restando i limiti temporali di cui sopra, l'incarico assegnato non può in nessun caso avere una durata maggiore alla data di scadenza del contratto di lavoro individuale.
5. In tutti i casi, la cessazione del rapporto di lavoro con l'ASL Pescara, determina la contestuale cessazione dell'incarico.
6. L'assegnazione o il rinnovo dell'incarico non modificano le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo.

Art. 15 –Valutazione.

1. La valutazione dei dirigenti costituisce un elemento strategico ed essenziale del rapporto di lavoro ed è diretta a riconoscere ed a valorizzare la qualità e l'impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell'organizzazione aziendale e per l'incremento della soddisfazione degli utenti e per orientare i percorsi di carriera e lo sviluppo professionale dei singoli dirigenti. La valutazione è altresì diretta a verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle capacità professionali.
2. Le modalità di effettuazione delle verifiche e delle valutazioni sono disciplinate dal Capo VIII, Titolo III del CCNL Area Sanità 2016-2018, rubricato "Verifica e Valutazione dei dirigenti"; gli organismi deputati alle stesse in ASL Pescara sono il Collegio Tecnico e l'Organismo Indipendente di Valutazione che operano sulla base delle procedure e criteri contenuti nel menzionato CCNL nonché nei regolamenti all'uopo definiti ed approvati in ASL Pescara. I due organismi dianzi citati intervengono sulle valutazioni proposte dai dirigenti titolari delle procedure valutative di prima istanza.
3. Il Collegio Tecnico è nominato volta per volta con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Pescara ed è presieduto dal Direttore di Dipartimento o, in mancanza, dal Direttore Sanitario ASL Pescara o suo delegato. È altresì garantita volta per volta la rappresentanza della specifica area di afferenza delle discipline e profili

oggetto di valutazione. Il Direttore di Dipartimento è sostituito di diritto dal Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato nel caso in cui la verifica con valutazione riguardi un dirigente valutato in prima istanza dal Direttore di Dipartimento o riguardi la propria figura professionale.

4. L'Organismo Indipendente di Valutazione è stabilmente istituito in ASL Pescara e viene rinnovato periodicamente nel rispetto del D.Lgs 150/2009 come s.m.i. e decreti ministeriali attuativi.
5. La verifica di prima istanza attiene alla valutazione di merito dei risultati conseguiti e delle attività professionali svolte. Essa è a carico del dirigente direttamente sovraordinato al dirigente da valutare, nel rispetto dell'organigramma aziendale vigente per quanto attiene a tutte le casistiche di seguito declinate per la seconda istanza.
6. La valutazione di seconda istanza è effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione, annualmente, per quanto attiene alla verifica ed alla validazione della correttezza metodologica della valutazione di prima istanza con certificazione delle valutazioni finali, con riferimento:

- ai risultati di gestione e prestazionali del dirigente di dipartimento, di struttura complessa, di distretto, di presidio e di struttura semplice e ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi assegnati. A tal fine vengono rilevate la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, nonché vengono registrati gli indici di soddisfazione degli utenti e vengono valutate le strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse, nel rispetto delle procedure e modelli approvati attraverso il sistema premiante ASL Pescara. Detta valutazione concorre anche alla formazione della valutazione da attuarsi alla scadenza dell'incarico conferito da parte del Collegio Tecnico;

- ai risultati di gestione e prestazionali del dirigente di struttura complessa e ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi assegnati al termine del periodo di prova. A tal fine vengono rilevate la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, nonché vengono registrati gli indici di soddisfazione degli utenti e vengono valutate le strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse, nel rispetto delle procedure e modelli approvati attraverso il sistema premiante ASL Pescara. Detta valutazione concorre anche alla formazione della valutazione da attuarsi alla scadenza dell'incarico conferito da parte del Collegio Tecnico;

- ai risultati raggiunti da tutti gli altri dirigenti in relazione agli obiettivi assegnati;

7. La verifica con valutazione di seconda istanza del Collegio Tecnico tiene conto:
 - della collaborazione interna e livello di partecipazione multi – professionale nell'organizzazione dipartimentale;

- dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello svolgimento delle attività professionali relative all'incarico affidato;
- dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all'orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
- dell'efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
- della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;
- della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi assegnati nonché i processi formativi e la selezione del personale;
- della capacità di promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostiche terapeutiche aziendali;
- delle attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo, e nell'ambito dei programmi di formazione permanente aziendale;
- del raggiungimento del minimo di credito formativo di cui alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;
- del rispetto del codice di comportamento di cui all'art. 54 D.Lgs n.165/2001 e del codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna Azienda o Ente tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici nonché delle direttive aziendali e dei relativi regolamenti adottati anche in materia di trattamento dei dati personali, di gestione del rischio corruttivo e di gestione degli obblighi di trasparenza; il Collegio Tecnico tiene altresì conto del rispetto dei doveri, obblighi ed obiettivi fissati nel contratto individuale di incarico stipulato dall'ASL Pescara con il dirigente da valutare;
- delle valutazioni annuali conseguite in seconda istanza dall'Organismo indipendente di valutazione.

8. La verifica con valutazione di seconda istanza del Collegio Tecnico è effettuata:

- a tutti i dirigenti al termine dell'incarico conferito per quanto attiene alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
- ai dirigenti che abbiano riportato una valutazione negativa nell'anno precedente per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva.
- a tutti i dirigenti di nuova assunzione immediatamente dopo il termine del primo quinquennio di servizio;
- a tutti i dirigenti che hanno superato il quindicesimo anno di esperienza professionale.

- la valutazione è altresì effettuata al termine del periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di insediamento nelle funzioni per l'incarico di Direttore di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15, comma 7-ter, del D.Lgs 502/1992, come integrato dall'articolo 4, comma 1, lett. d), D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 229.

Art. 16 – Effetti dell'esito positivo della Valutazione.

1. L'esito positivo della valutazione annuale di seconda istanza effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione comporta l'attribuzione della retribuzione di risultato come definita nel contratto integrativo aziendale.
2. L'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico di seconda istanza effettuata dal Collegio Tecnico costituisce condizione per il rinnovo dell'incarico o per il conferimento di altro incarico di pari rilievo ovvero di maggiore rilievo gestionale, economico e professionale.
3. L'esito positivo della valutazione al compimento dei cinque anni di servizio per i dirigenti con incarico professionale di base effettuata dal Collegio Tecnico comporta il conferimento di altra tipologia di incarico nonché il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività.
4. L'esito positivo della valutazione al compimento del quindicesimo anno di servizio comporta il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività.
5. L'esito positivo della valutazione al termine del periodo di prova per l'incarico di Direttore di struttura complessa costituisce condizione per il rinnovo dell'incarico.
6. La conferma o il conferimento di altro incarico dirigenziale avviene in ogni caso con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentiti il Direttore Sanitario ed Amministrativo, a condizione che vi sia esito positivo della valutazione.
7. La procedura di verifica e valutazione degli incarichi, deve essere attivata entro la scadenza degli stessi in modo da garantire senza soluzione di continuità, il rinnovo o il conferimento di altro incarico.

Art. 17 – Effetti dell'esito negativo della Valutazione.

1. La formulazione del giudizio negativo da parte dei valutatori deve essere sempre preceduta da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente valutato anche assistito da una persona di fiducia.
2. L'esito negativo della valutazione annuale di seconda istanza effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione comporta:
 - la perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all'anno della verifica; con decorrenza anno 2021 la decurtazione della retribuzione di risultato teoricamente spettante in base al valore medio conseguito dall'equipe di riferimento della unità operativa di afferenza è pari al 50% nel caso di prima valutazione negativa conseguita nell'ultimo quinquennio precedente l'anno di valutazione; la decurtazione della stessa retribuzione di risultato è pari al 100% nel caso di seconda valutazione negativa anche non consecutiva conseguita nell'ultimo quinquennio precedente l'anno di valutazione;

- la revoca dell'incarico prima della sua scadenza ed il conferimento di un altro incarico di valore economico inferiore, mediante anticipazione della verifica prevista al termine dell'incarico, a partire dalla seconda valutazione consecutiva negativa; in tal caso viene convocato il Collegio Tecnico per l'anticipazione della verifica prevista a fine incarico;
 - in caso di responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi, il recesso per giusta causa da parte dell'ASL Pescara ai sensi della vigente normativa.
3. L'esito negativo della valutazione al termine dell'incarico di seconda istanza effettuata dal Collegio Tecnico comporta:
- il mantenimento in servizio con altro incarico di struttura semplice o di natura professionale per il dirigente titolare di struttura complessa, con perdita dell'indennità di struttura complessa e attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore.
 - il mantenimento in servizio con conferimento di altro incarico di minor valore economico per gli altri dirigenti;
 - il ritardo di un anno nella attribuzione della fascia superiore dell'indennità di esclusività ove spettante;
 - per i dirigenti con incarico professionale di base il ritardo di un anno per il conferimento di un incarico di altra tipologia e per l'attribuzione della fascia superiore dell'indennità di esclusività;
 - la decurtazione pari alla misura massima prevista dal CCNL tempo per tempo vigente (40 per cento come da CCNL 19/12/2019 Area Sanità salve successive modifiche) della retribuzione di posizione complessiva con riferimento all'intero periodo di durata dell'incarico oggetto di valutazione. In sede di prima applicazione la decurtazione è applicata con decorrenza dall'anno 2020, corrispondente all'anno di entrata in vigore del vigente CCNL. Area Sanità. Il conguaglio sulle annualità pregresse può essere effettuato anche in forma rateizzata entro il valore minimo di un quinto della retribuzione, ove richiesto dal dirigente, e comunque per un numero di mensilità non superiore alla data di collocamento in quiescenza. Tale decurtazione non deve garantire il mantenimento del limite minimo pari al 50 per cento della retribuzione netta mensile;
 - al decorrere del primo semestre di prova, la proroga di un ulteriore semestre del periodo di prova dell'incarico di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15, comma 7-ter, del D.Lgs 502/1992, come integrato dall'articolo 4, comma 1, lett. d), D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 229;
 - al decorrere del periodo massimo di prova pari a mesi 12, la mancata conferma dell'attribuzione dell'incarico di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15, comma 7-ter, del D.Lgs 502/1992, come integrato dall'articolo 4, comma 1, lett. d), D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 229.

Art. 18 – Norme finali

1. Gli incarichi dirigenziali conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente Regolamento, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto, l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate.
2. Il conferimento di un incarico dirigenziale in una struttura diversa da quella di provenienza determina la mobilità interna del dirigente ai sensi del CCNL vigente.

3. Nel caso di conferimento incarico a dirigente già in godimento di altro incarico, salvo il conferimento ad interim, l'incarico precedente si intende revocato contestualmente alla decorrenza del nuovo incarico dirigenziale conferito.
4. Per le procedure e modalità di valutazione dei dirigenti si rinvia alla disciplina ed agli appositi regolamenti vigenti e successivi adeguamenti, salvo quanto disciplinato nel presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del provvedimento che lo approva e contestualmente vengono disapplicati i precedenti regolamenti aziendali adottati con deliberazioni numero 169 del 03/03/2014, n. 167 del 03/03/2015 e n. 1266 del 30/07/2021.
6. Sono assoggettate al presente Regolamento, con esclusivo riferimento alle procedure di conferimento incarichi, tutte le procedure il cui avviso risulti pubblicato in data successiva a quella della entrata in vigore. Mentre le procedure già avviate alla data di approvazione del presente Regolamento possono essere concluse nel rispetto dei regolamenti all'epoca vigenti purché non in contrasto con la disciplina del CCNL Area Sanità del 19/12/2019. Il restante contenuto del presente Regolamento risulta applicabile a tutto il personale a prescindere dalla data di decorrenza degli incarichi in corso ovvero degli incarichi in scadenza ed oggetto di valutazione.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel CCNL di riferimento e alla legislazione vigente in materia.

SCHEDA PROPOSTA ATTRIBUZIONE INCARICO DIRIGENZIALE GESTIONALE

AFFERENTE ALLA UNITA' OPERATIVA:

INCARICO DA ASSEGNARE (tipologia e titolo):

DESCRIZIONE DELL'INCARICO:

Valenza Economica:

(consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato)

Alta Media Bassa

(affidamento e gestione di budget)

Alta Media Bassa Non presente

Valenza strutturale/dimensionale:

(complessità della struttura in relazione alle sub-articolazioni)

Alta Media Bassa Non presente

(grado di autonomia in relazione alla struttura sovraordinata)

Alta Media Bassa

(ampiezza bacino di operatività)

Alta Media Bassa

Valenza tecnologica:

(livello tecnologico/procedurale)

Alta Media Bassa Non presente

(grado di innovazione/informatizzazione)

Alta Media Bassa Non presente

(livello di ricerca)

Alta Media Bassa Non presente

Valenza strategico-aziendale:

(rispetto agli obiettivi aziendali)

Alta Media Bassa Non presente

ATTIVITÀ/FUNZIONI/OBIETTIVI FONDAMENTALI:

COMPARAZIONE CURRICULARE TRA I CANDIDATI ISTANTI DI CUI AL SEGUENTE ELENCO NOMINATIVO:

N. 1: Dott./Dott.ssa _____
N. 2: Dott./Dott.ssa _____
N. 3: Dott./Dott.ssa _____
N. 4: Dott./Dott.ssa _____
N. 5: Dott./Dott.ssa _____
N. 6: Dott./Dott.ssa _____
N. 7: Dott./Dott.ssa _____
.....

ESITO DELLA COMPARAZIONE

Terna dei candidati maggiormente idonei all'incarico elencati nell'ordine decrescente di maggiore adeguatezza della professionalità all'incarico da conferire:

Data _____

Protocollo interno numero _____ del _____.

Si allegano n _____ schede nominative candidati;

Si allega verbale di riunione dei Direttori/Direttori F.F. delle UU.OO.CC. afferenti al Dipartimento/ Coordinamento/ Area Distrettuale (da produrre datato e sottoscritto da tutti i presenti, con indicazione dell'orario di inizio e fine riunione, solo per le procedure riguardanti il conferimento della direzione delle strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale).

IL DIRETTORE DI STRUTTURA

SCHEDA PROPOSTA ATTRIBUZIONE INCARICO DIRIGENZIALE PROFESSIONALE

AFFERENTE ALLA UNITA' OPERATIVA:

INCARICO DA ASSEGNARE (titolo):

DESCRIZIONE DELL'INCARICO:

Complessità prestazionale:

(metodologie e strumentazioni adottate)

Alta Media Basso

Livello di specializzazione:

(conoscenze specialistiche richieste per lo svolgimento dell'incarico)

Alto Medio Basso

Grado di autonomia:

gestisce personale SI NO

aree fisiche dedicate SI NO

attrezzature dedicate SI NO

attività che comporta relazioni con l'utenza
SI NO

complessità di gestione (impatto diretto con enti /aziende esterne, gestione diretta delle criticità e delle emergenze) SI NO

Grado di flessibilità:

(multidisciplinarietà, funzioni trasversali afferenti alle diverse strutture aziendali/regionali)

Alto Medio Basso

ATTIVITÀ FONDAMENTALI:

COMPARAZIONE CURRICULARE TRA I CANDIDATI ISTANTI DI CUI AL SEGUENTE ELENCO NOMINATIVO:

N. 1: Dott./Dott.ssa _____
N. 2: Dott./Dott.ssa _____
N. 3: Dott./Dott.ssa _____
N. 4: Dott./Dott.ssa _____
N. 5: Dott./Dott.ssa _____
N. 6: Dott./Dott.ssa _____
N. 7: Dott./Dott.ssa _____
.....

ESITO DELLA COMPARAZIONE

Candidati idonei all'incarico elencati nell'ordine decrescente di maggiore adeguatezza della professionalità all'incarico da conferire:

Candidati con professionalità non adeguata all'incarico da conferire:

NOMINATIVO DEL CANDIDATO PROPOSTO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO:

Data _____

Protocollo interno numero _____ del _____.

Si allegano n _____ schede nominative candidati. Si allega verbale con parere del Direttore/Direttore F.F. del Dipartimento/Coordinamento (da produrre datato e sottoscritto solo per le procedure riguardanti il conferimento degli incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale).

IL DIRETTORE DI STRUTTURA

SCHEDA CANDIDATO N. ____

DOTT/DOTT.SSA _____

Incarichi dirigenziali precedenti:

Attitudini personali e capacità professionali (valutazione complessiva del curriculum del dirigente in relazione alla posizione da assegnare):

Esperienza specifica pregressa nel settore di attività afferente all'incarico da assegnare:

Livello di specializzazione particolarmente rispondente all'incarico da assegnare:

ottimo buono discreto sufficiente non sufficientemente rispondente

Osservazioni:

Competenza tecnico-professionale particolarmente rispondente all'incarico da assegnare:

ottimo buono discreto sufficiente non sufficientemente adeguato

Osservazioni:

Livello di complessità delle metodologie/strumentazioni adottate particolarmente rispondente all'incarico da assegnare:

ottimo buono discreto sufficiente non sufficientemente rispondente

Osservazioni:

Livello di autonomia e flessibilità particolarmente rispondente all'incarico da assegnare:

ottimo buono discreto sufficiente non sufficientemente rispondente

Osservazioni:

GIUDIZIO COMPLESSIVO:

Valutazioni:

Esito dell'ultima verifica del Collegio Tecnico/OIV:

positivo negativo da perfezionare

Data e sottoscrizione del valutatore:

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giuseppe Barile
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 961 del 12/06/2024 ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO, CONFERMA E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI – PERSONALE DELL'AREA SANITÀ. (DIRIGENTI MEDICI, SANITARI, VETERINARI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 12/6/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato